

## STATUTO

di Associazione di Promozione sociale (APS), Ente del terzo settore (ETS)

Atto esente imposta di bollo e di registro ai sensi art. articolo 26, modifica dell'articolo 82, Dlgs 117/2017

### Art. 1

Costituzione - Denominazione-Sede

E' costituita l'Associazione di promozione sociale (APS) ed Ente del terzo settore (ETS) "**ZONA INDUSTRIALE ASSOCIAZIONE IMPRESARI SARDEGNA ETS - APS**", di seguito denominata Associazione "**ZAIS ETS - APS**", con sede nel comune di Selargius presso .

### Art. 2

Caratteri dell'Associazione

L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. L'Associazione è apartitica, ispira le norme del proprio ordinamento interno ai valori della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e della Costituzione della Repubblica Italiana, a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

### Art. 3

Finalità

L'Associazione a carattere volontario e democratico è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

ZAIS è costruita da operatori economici pronti a tutte le ulteriori collaborazioni con quanti vorranno dedicare energie alla salvaguardia ed al rilancio delle zone industriali, da un punto di vista ambientale, sanitario e a tutela del consumatore e dei lavoratori.

ZAIS persegue in particolare i seguenti obiettivi:

1. la tutela e la valorizzazione del territorio, dell'ambiente e della biodiversità nella Zona Industriale;
2. la diffusione di forme di cittadinanza attiva e di volontariato, inteso anche come modello di impegno civile, fondato su una visione della vita partecipativa, solidaristica e non utilitaristica;
3. favorire lo sviluppo di attività ed eventi sociali, culturali, ludici atti a consentire la valorizzazione dei beni ambientali presenti nel territorio, organizzando e gestendo attività di formazione ed aggiornamento professionale;
4. Stimolare quant'altro serva al territorio per salvaguardare e migliorare la qualità della vita dei cittadini e dell'intera società.
5. Riunire e rappresentare i bisogni delle imprese ricadenti nella Zona Industriale nei confronti delle Istituzioni ed Amministrazioni Locali, di organizzazioni economiche, politiche, sindacali, e sociali con lo scopo di favorire lo sviluppo delle imprese stesse;
6. Promuovere e favorire la collaborazione tra le imprese ricadenti nella Zona Industriale per la proposizione di programmi comuni di tutela e sviluppo delle singole imprese nonché eventuali contratti di rete.

ZAIS, inoltre, vuol farsi snodo, crocevia, intreccio, sintesi dei diversi saperi intorno all'educare, interrogando le esperienze e le riflessioni. Per il raggiungimento di questi scopi, l'Associazione potrà

collaborare nell'organizzazione di attività, manifestazioni e progetti, con altre Associazioni e Enti, che ne condividano le finalità sociali non solo verso i propri associati.

#### Art. 4

##### Attività

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 3, ZAIS intende:

- farsi sede di raccolta, di riflessione e di diffusione delle conoscenze vecchie e nuove intorno alla tutela e della valorizzazione socio economica del territorio, mantenendo un costante dialogo con altri esperti, altri territori e altri centri di studio e ricerca.

- curare l'ideazione, la progettazione, la realizzazione e la valutazione di ricerche, studi, attività formative e tutte le altre possibili iniziative volte a far crescere la cultura educativa

- gestire progetti e servizi socio-educativi.

- sperimentare progetti e servizi innovativi di welfare di comunità.

- realizzare attività seminari, convegnistiche, consulenziali e di supervisione.

ZAIS, pertanto, si rivolge a tutti i professionisti ed ai semplici cittadini che, nei modi e nelle occasioni più diverse, agiscono con una responsabilità socio economica.

I destinatari delle attività della ZAIS sono tutti coloro che si determinano e/o sono determinati in una qualsiasi responsabilità socio economica: Famiglie di qualsivoglia costituzione, cittadine e cittadini di qualsivoglia età, religione e appartenenza sociale.

Inoltre l'Associazione può:

- realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale;

- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;

- esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale (art. 6 codice del terzo settore).

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse. Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci. Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinquanta per cento del numero degli associati.

#### Art. 5

##### Gli associati

All'Associazione possono essere ammessi tutte le persone che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione. Possono essere soci dell'Associazione sia persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che associazioni di promozione sociale in numero non inferiore a tre. Tra le persone fisiche soci si distinguono inoltre i soci volontari dai soci prestatori. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

#### ART. 6

##### Diritti e doveri degli associati

I soci hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L'ammissione viene deliberata entro sessanta giorni, comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivata e comunicata agli interessati. All'atto dell'ammissione il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile per atto tra vivi. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

1. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
2. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
3. in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto al punto 2) consentendo facoltà di replica. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto a rimborsi di qualsiasi genere, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## Art. 7

### Quote associative

L'adesione all'Associazione comporta il versamento di una quota annuale del valore di \_10€\_(dieci euro), non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori, se non di natura volontaria e solidaristica, per ogni singola attività approvata e regolamentata con un regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci.

## Art. 8

### Volontari ed attività di volontariato

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che dovranno essere iscritti in un apposito registro qualora gli stessi svolgano attività in modo non occasionale. L'Associazione si avvale di un regolamento interno che disciplina le norme di attuazione delle attività tra soci, volontari ed eventualmente dipendenti.

Art. 9  
Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione

- L'Assemblea dei soci
- Il Presidente
- Il Consiglio direttivo

Art. 10  
Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo dell'Associazione, di cui regola l'attività; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea elegge un segretario. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 30 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti. L'Assemblea è convocata dal presidente, almeno quindici giorni prima della data fissata con comunicazione scritta e anche mediante affissione dell'avviso nei locali della sede sociale. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'ora ed il luogo della riunione sia in prima che in eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno a 24 ore di distanza dalla prima. In difetto di risposta alla convocazione o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Art. 11  
Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti e/o rappresentati. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile. L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa. Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea.

#### Art. 12

##### Assemblea Straordinaria

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste per l'assemblea ordinaria, come previsto all'art. 9 Statuto. L'Assemblea straordinaria delibera:

- le modifiche allo statuto, con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti
- lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio col voto favorevole dei tre 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.

#### Art. 13

##### Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 7 (sette) persone, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 (due) mandati consecutivi. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, si provvederà alla loro sostituzione nella prima Assemblea ordinaria utile. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo. Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda almeno dalla maggioranza dei componenti. La convocazione va diramata per iscritto con 5 (cinque) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti

dal segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.

#### Art. 14

##### Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile fino a un massimo di numero 2 (due) mandati consecutivi. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Segretario o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

#### Art. 15

##### Libri sociali obbligatori

L'Associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- a) il libro degli associati
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- c) il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo

I libri di cui alle lettere a), b) e c) dovranno essere tenuti a cura del consiglio direttivo.

#### Art. 16

##### Il patrimonio e le entrate

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

§ contributi degli associati;

§ eredità, donazioni e legati;

§ contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;

§ contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

§ entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

§ proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

§ erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

§ entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

§ altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare. Il patrimonio dell'Associazione costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

#### Art. 17

##### Bilancio

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter essere consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

#### Art. 18

##### Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

#### Art. 19

##### Devoluzione del patrimonio

Il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio di cui comma 1) dell'art. 45 del Decreto legislativo n.117 /2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale.

#### Art. 20

##### Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme previste dal Decreto legislativo n.117 /2017, dalle leggi nazionali e regionali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Selargius, 15 ottobre 2020